

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 46.

(Imposta comunale sugli immobili).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 1. (ex 44. 33) Faustinelli.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che a qualsiasi titolo possiedono l'immobile; i proprietari dell'immobile sono responsabili d'imposta. L'imposta non si applica ai soggetti indicati nel presente comma, che detengano l'immobile a titolo di abitazione principale avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 ».

Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:

01-bis. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

01-ter. Alla lettera *e-bis*) del primo comma dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:

e-ter) gli importi effettivamente corrisposti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

01-quater. In relazione ad una più completa disciplina dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, a decorrere dall'1° gen-

naio 2001 sono soppressi il canone d'abbonamento alle radiodiffusioni, istituito dal regio decreto legislativo 21 febbraio 1938 e successive modifiche ed integrazioni, e la relativa tassa di concessione governativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

46. 3. (ex 44. 17) Tassone, Cutrufo, Grillo, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 1.

46. 2. (ex 44. 16) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: se di importo fino a: per ciascun anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

46. 12. (ex 44. 1) Bonato, Giordano De Cesaris.

Al comma 1, sopprimere le parole: e all'1 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare la seguenti variazioni:

2001: — 30.000 mld;

2002: — 30.300 mld;

2003: — 30.000 mld.

46. 8. (ex 44. 13) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Al comma 1, sostituire la parola: e con la seguente: ovvero.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

46. 16. (ex 44. 26) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: allo 0,5 per cento.

46. 15. (ex 44. 36) Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

46. 6. (ex 44. 5) Leone, Berruti.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 17. (ex 44. 27) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

46. 18. (ex 44. 21) Migliori, Zacchera, Armani.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

46. 7. (ex 44. 18) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

46. 5. (ex 44. 6) Berruti, Conte, Leone.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

46. 13. (ex 44. 2) Bonato, Giordano De Cesaris.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 46. 40
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con: 5 per cento.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 6. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 7. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 8. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole da: i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti fino alla fine.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 9. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al secondo periodo, dopo le parole: si applica, inserire le seguenti: , con riferimento ai fabbricati di categoria D ai quali è stata applicata la quota del 4 per mille per la determinazione dell'ICI per l'anno 1993.

0. 46. 40. 11. Guerra.

(Approvato)

Al capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: a partire dall'anno successivo *con le seguenti:* a partire dal biennio successivo.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 10. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

2-bis. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili, dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2001, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 5. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli Uffici Tecnici Erariali derivassero a singoli Comuni introiti superiori per più del 30 per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D a norma del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994

n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione è divenuta definitiva.

46. 40. (nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: A partire dallo stesso anno *aggiungere le seguenti:* i trasferimenti ordinari dello Stato saranno ridotti fino alla concorrenza del 95 per cento dei maggiori introiti eventualmente conseguiti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: calcolati sull'aliquota base del 4 per mille.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

46. 19. (ex 44. 19) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sopprimere il comma 3.

46. 23. (ex 44. 28) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* un mese.

46. 24. (ex 44. 15) Malavenda.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di imponibili sotto dimensionati e dichiarati fraudolentemente dalle aziende, le stesse sono sanzionate con una multa pari a 10 volte l'ammontare del versamento ICI dovuto.

46. 25. (ex 44. 14) Malavenda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività alberghiera.

Conseguentemente le minori entrate da parte dei comuni sono compensate dai maggiori trasferimenti da parte dello Stato.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2001, e relative proiezioni pluriennali allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Con apposito decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei fondi destinati a ciascun Comune sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge.

46. 4. (ex 44. 10) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 4, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

46. 27. (ex 44. 29) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 4, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

46. 26. (ex 44. 30) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza, così come definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

6. I Comuni possono accordare ulteriori deduzioni o l'esenzione ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti, senza che ciò pregiudichi l'equilibrio di bilancio.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto assegna a ciascun Comune un importo aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari allo scopo di compensare il gettito ICI derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5.

8. All'onere derivante dai commi 5 e 6, pari a lire 160 miliardi annui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente per un importo pari a 160 miliardi per il 2001, 160 miliardi per il 2002 e 160 per il 2003 all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Tesoro.

46. 20. (ex 44. 11) Pistone, Cennamo, Galdelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. I Comuni, al fine di ridurre l'imposizione fiscale sulle prime abitazioni possono non applicare o ridurre l'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e contestualmente aumentare, al fine di garantire parità di gettito fiscale, le aliquote sui terreni edificabili in deroga alle disposizioni vigenti, anche in misura diversa, a seconda delle superfici e delle previsioni urbanistiche, e in ogni caso il maggiore gettito derivante dall'incremento delle aliquote sulle aree edificabili non può eccedere quello che si sarebbe ottenuto

applicando l'aliquota massima del 4 per cento sulle abitazioni principali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 29. (ex 44. 31) Parolo, Chincarini, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettere l) ed n), e comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle aziende che per l'esercizio dell'attività realizzano le occupazioni di cui al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed alle società da queste partecipate, aventi causa a qualsiasi titolo di complessi immobiliari delle predette aziende, anche organizzati in ramo di azienda, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 17.000;

2003: — 15.000.

46. 10. (ex 44. 25) Albanese, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli quantificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Sono fatte salve le diverse previsioni dei regolamenti comunali.

46. 9. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 44. 12) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

46. 14. (ex 44. 3) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: 2-bis. L'aliquota può essere deliberata dal comune in una misura inferiore al 4 per mille fino ad un minimo del 2 per mille, con riferimento ad immobili adibiti a prima abitazione, a favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del nucleo familiare. Tale consistenza numerica deve essere calcolata, oltre che sulla base del numero dei figli, anche su quello dei familiari conviventi a carico del proprietario dell'immobile o di altro titolare di diritto reale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 50.000;

2002: + 50.000;

2003: + 50.000;

Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

46. 11. (ex 44. 32) Lucà, Chiusoli, Maselli, Lucidi, Stelluti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le parole « dal 1° al 20 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° al 31 dicembre ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

46. 30. (ex 44. 20) Gramazio, Conti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastali A1, A8, A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Iacp, comunque denominati. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota Ici pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta. Ai comuni che adottano quanto previsto dal presente articolo e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'Ici da ciò derivata, l'Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in questione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

46. 05. (ex 44. 0. 2) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, i quali non hanno ancora provveduto al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta di registro dovuti per gli anni d'imposta dal 1994 al 1999, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, possono provvedere a regolarizzare tali pagamenti senza l'applicazione di sanzioni e interessi se provvedono a versare le imposte dovute per un periodo fino ad un massimo di 36 rate mensili, a decorrere dal 1° marzo 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

46. 03. (ex 44. 0. 14.) Galdelli, Pistone, Cennamo.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, i quali non hanno ancora provveduto al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta di registro dovuti per gli anni d'imposta dal 1994 al 1999, possono provvedere a regolarizzare e definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze versando, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, le imposte dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, a decorrere dal 1° marzo 2001, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.

2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di

cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

46. 04. (ex 44. 013) Galdelli, Pistone, Cenamo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati che non hanno ancora provveduto al pagamento delle imposte Irpeg, Ici, Irap e di registro relative agli anni dal 1994 al 2000 sono esonerati dal pagamento delle sanzioni e relativi interessi se provvedono a versare ratealmente le imposte dovute per un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dal 1° marzo 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 600 miliardi;

2002: — 450 miliardi;

2003: — 300 miliardi.

46. 01. (ex 44. 04) Bastianoni.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. I Comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora dopo la scadenza di tale termine i Comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle

medesime condizioni previste dal comma i del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

46. 02. (ex 44. 05) Bastianoni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di ICI).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento », sono sostituite dalle seguenti: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento. »

46. 08. (ex 44. 07) Lembo, Fino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre

1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo:

Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finché non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima».

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole « nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari » sono sostituiti dalle seguenti: « nonché agli alloggi degli istituti autonomi per le case ». Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: « Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finché non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima ».

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 320.000;

2002: — 213.000;

2003: — 160.000.

46. 012. (ex 44. 015) Vozza.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di ICI).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: « su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « su appositoconto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto ministeriale, ».

46. 07. (ex 44. 06) Lembo, Fino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

46-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di ICI). — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La commissione spettante al concessionario per il servizio di rendicontazione è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 20.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente ».

46. 06. (ex 44. 08) Lembo.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di ICI).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « Non si effettua il versamento se la somma dovuta nell'anno di imposta è inferiore a lire diecimila. »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 09. (ex 44. 09) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Con i regolamenti di cui al comma 1, possono essere previste forme incentivanti al pagamento delle proprie entrate, anche tributarie, concedendo al contribuente riduzioni diversificate se il pagamento viene effettuato al ricevimento di un semplice avviso di pagamento ovvero anticipa i pagamenti se 10 stesso avviso prevede il pagamento in più rate. In caso di mancato pagamento dell'avviso, i regolamenti possono prevedere che la cartella di pagamento contenga anche il diritto di notifica nella misura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 011. (ex 44. 011) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, per esigenze di bilancio, nel corso dell'esercizio finanziario ».

46. 010. (ex 44. 010) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 7328-bis – sezione 6)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 47.

(Semplificazione di procedure).

1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.

2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.

3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: « edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali » sono sostituite dalle seguenti: « edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative ». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di contrattazione programmata tuttora in corso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

(Semplificazione di procedure).

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

47. 14. (ex 46. 10) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 488, al fine di definire le procedure di liquidazione ed i tempi relativi alla loro conclusione, degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1986 n. 1404.

47. 15. (ex 46. 11) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla liquidazione definitiva degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

47. 16. (ex 46. 21) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la parola decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro il 31 marzo 2001.

47. 2. (ex 46. 20) Possa.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: un regolamento aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47. 17. (ex 46. 13) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, *dopo le parole:* edifici destinati a scopi amministrativi *aggiungere le seguenti:* , edifici eseguiti nell'interesse di privati oggetto di finanziamento nell'ambito degli

strumenti della programmazione negoziata.

47. 18. (ex 46. 17) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed edifici industriali.

47. 6. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: a funzioni pubbliche amministrative con le seguenti: a scopi industriali e a funzioni amministrative.

47. 12. (ex 0. 46. 22. 5.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pubbliche amministrative con le seguenti: amministrative ed edifici industriali.

47. 22. (ex. 0. 46. 22. 3.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: , edifici industriali ed edifici eseguiti nell'interesse dei privati oggetto di finanziamento nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata.

47. 9. (0. 46. 22. 2.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: , edifici industriali ed edifici oggetto di finanziamenti nell'ambito di contratti d'area.

47. 8. (0. 46. 22. 1.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: ed edifici industriali.

47. 11. (0. 46. 22. 4.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: , di importo superiore al 50 per cento del valore dei lavori e per lavori di importo superiore a 1 milione di Ecu.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

47. 19. (ex 46. 15) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

47. 20. (ex 46. 16) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dal primo periodo, aggiungere la seguente: non.

47. 7. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di contrattazione programmate tuttora in corso, con le seguenti: di programmazione negoziata in corso di attuazione.

47. 25. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto legge 30 Gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 Marzo 1998, n. 61, è inserito il seguente:

« 6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di

cui al comma 3, lett. a), i presidenti-funzionari delegati possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale».

47. 21. (ex 46. 3) Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola « tecnici » è sostituita dalle seguenti « componenti tecnici-amministrativi » e al secondo periodo del medesimo comma le parole « i tecnici » sono sostituite dalle seguenti « i componenti ».

47. 3. (ex 46. 5) Di Fonzo.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, si applica anche alle Regioni, eccetto per gli albi istituiti nel settore agricolo forestale.

* **47. 4.** (ex *46. 1) Susini, Sedioli, Migliavacca, Di Bisceglie, Mariani, Stelluti.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si applica anche alle Regioni, eccetto per gli albi istituiti nel settore agricolo forestale.

* **47. 5.** (ex *46. 9) Tattarini, Sedioli, Campatelli, Vigni.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. I comuni possono cedere in proprietà le aree concesse in diritto di superficie nell'ambito delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il prezzo di cessione della proprietà è quello determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree, con eventuale riduzione applicata dal Comune sulla base di parametri da esso stesso definiti in funzione dell'intensità dell'investimento produttivo e dell'occupazione creata da parte del soggetto acquirente. La riduzione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di programmi di investimento ed occupazionali da realizzarsi, purché idoneamente garantiti in rapporto alla riduzione accordata.

47. 13. (ex 46. 8) Di Rosa.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è soppresso. L'intero gettito della tassa delle merci sbarcate e imbarcate è destinato al finanziamento di investimenti.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 110.000;

2002: — 110.000;

2003: — 110.000.

47. 1. (ex 46. 19) Benvenuto, Di Rosa, Repetto, Burlando, Camoirano.

(A.C. 7328-bis — sezione 7)**ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 48.**

(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica).

1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Per l'anno 2002 conservano validità le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

4. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

5. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni o partecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono essere versate nelle contabilità speciali infrutti-

fere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

6. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

7. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 5; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione e provincia autonoma presso il proprio tesoriere.

8. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 5, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni o province autonome delle somme a tale titolo riscosse.

9. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

10. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

11. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione Valle d'Aosta, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 48.

(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica).

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 1. (ex 47. 17) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per gli anni 2001 e 2002 con le seguenti: Per l'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 2. (ex 47. 20) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 5. (ex 47. 18) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « intervento di banche » aggiungere le seguenti: « o di Poste Italiane ».

48. 32. (ex 47. 38 seconda versione) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2002: — 535.000.

48. 7. (ex 47. 47) Bracco, Capitelli, Acciarini, Dedoni, Vignali, Soave, Voglino, Volpini, Riva, Bracco.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 6. (ex 47. 19) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: « a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2001 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

48. 8. (ex 47. 16) Aprea, Sestini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le parole: « a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2001 ».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.

48. 9. (ex * 47. 12 e *47. 11) Selva, Armani, Bono, Polizzi, Pambo, Lo Presti, Alemanno, Colucci, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche

di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

48. 10. (ex 47. 15) Aprea, Sestini.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

***48. 11.** (ex 47. 14.) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

***48. 12.** (ex 47. 34.) Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

48. 13. (ex 47. 46) Alberto Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: delle province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: e provincia autonoma.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: o province autonome.

48. 14. (ex 47. 45) Detomas, Brugger, Zeller, Caveri, Widmann.

(Approvato)

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 con i seguenti:

4. Il sistema della tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720

è modificato per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni del presente articolo.

5. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devozioni o compartecipazioni a tributi erariali e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

6. Per le province, i comuni e le comunità montane, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 19. (ex 47. 22) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 con i seguenti:

4. In deroga alle vigenti disposizioni in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001 tutte le entrate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate ai tesoriери delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

5. In deroga alle vigenti disposizioni normative in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si estendono agli enti locali e loro consorzi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 18. (ex 47. 21.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

4. È abrogata la legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 5 e 6.

48. 15. (ex 47. 33) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

4. L'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 16. (ex 47. 29) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

4. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 17. (ex 47. 28.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita la Tesoreria Unica per tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Segue compensazione del Gruppo UDEUR.

48. 20. (ex 47. 13) Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante disposizioni per l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, come

modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, le parole: « Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali » con le seguenti: « Comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 6000 abitanti anche se beneficiano di trasferimenti statali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 6.

48. 22. (ex 47. 36) Alborghetti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 articolo 2, tabella A, alla voce « comuni », le parole: « con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU nn. 1, 2 e 5.

48. 4. (ex 47. 10) Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante disposizioni per l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, come modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, le parole: « Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali » sono sostituite dalle seguenti: « Comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 5000 abitanti anche se beneficiano di trasferimenti statali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

48. 21. (ex 47. 35) Alborghetti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.